

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1002)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1984

Disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei tributi dovuti in applicazione del condono fiscale di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni. Norme per il funzionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, ha dettato norme per agevolare la definizione delle pendenze tributarie, ammettendo i contribuenti a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse o per rettificare in aumento quelle già presentate, agli effetti delle imposte sui redditi dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione annuale era scaduto anteriormente al

1° agosto 1982, sempre che non fosse intervenuto accertamento definitivo.

Per altro i termini per l'accertamento scaduti tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 429 del 1982 ed il 31 dicembre 1983 sono stati prorogati al 31 dicembre 1984, così confermando esplicitamente che nessun impedimento veniva previsto per lo svolgimento, da parte degli uffici, della attività accertatrice.

Inoltre l'articolo 32 del citato decreto-legge n. 429, nel testo risultante dalle modificazioni introdotte con il decreto-legge

15 dicembre 1982, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1983, n. 27, sospendeva fino al 15 marzo 1983 i giudizi in corso, i termini di impugnazione pendenti alla data del 14 luglio 1982, nonché i termini per ricorrere contro gli avvisi di accertamento pendenti alla stessa data e quelli che iniziavano a decorrere successivamente: si trattava di una norma atta a garantire una attenta valutazione della convenienza da parte dei contribuenti ad avvalersi del condono. Infatti la sospensione dei termini operava — fino al 15 marzo 1983 — indipendentemente dalla circostanza che il contribuente si fosse avvalso o meno della facoltà di richiedere la definizione agevolata delle pendenze tributarie.

Infine la normativa in rassegna stabiliva che alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative dovevano provvedere gli uffici ed i centri di servizio entro il 31 dicembre 1988 con le modalità previste dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, (liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni); entro lo stesso termine dovevano essere riscosse — mediante iscrizione in ruolo speciale — le maggiori somme dovute e quelle non versate.

L'insieme delle disposizioni sopra ricordate consente ora di rilevare che taluni contribuenti, pur avendo presentato la dichiarazione integrativa o l'istanza di definizione, non hanno poi tenuto in alcun conto la circostanza che successivamente al 15 marzo 1983 hanno ripreso a decorrere — o hanno iniziato a decorrere — i termini di impugnativa di accertamenti loro notificati; mentre altri hanno trascurato di considerare che dopo la data di cui sopra riprendevano a decorrere i termini per impugnare decisioni giurisdizionali pronunciate anteriormente alla entrata in vigore del decreto n. 429 del 1982.

La situazione così determinatasi esplica i suoi effetti anche sotto il profilo della iscrizione a ruolo dei tributi che risultano dovuti per atti (accertamenti o pronuncie) che sono divenuti definitivi mentre ancora l'Amministrazione ha in corso la procedura

di liquidazione delle imposte dovute sulla base delle domande integrative o delle istanze di definizione.

È chiaro che lo spirito delle disposizioni dettate per agevolare la definizione delle pendenze tributarie esige che la pretesa tributaria, una volta che la relativa dichiarazione integrativa o istanza di definizione sia considerata valida sotto il profilo formale, si soddisfi nella misura, con i criteri e le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni; ma è anche chiaro che la invalidità formale della dichiarazione o istanza determina il diritto dell'erario di pretendere il pagamento dei tributi dovuti mediante l'iscrizione a ruolo del debito di imposta, entro il 31 dicembre 1984. Ora, quest'ultima data non può obiettivamente ritenersi congrua ove si consideri la enorme mole di lavoro e le non trascurabili difficoltà per gli uffici derivanti dalle numerosissime istanze di condono presentate, che debbono essere singolarmente ed oculatamente esaminate per verificarne la validità o meno.

Di fronte a siffatte situazioni si presenta la necessità di risolvere il problema, in modo da un lato di evitare che i contribuenti subiscano iscrizioni a ruolo per carichi d'imposta che potrebbero non essere dovuti qualora, ultimato l'esame di tutte le istanze di condono, dovesse risultare che le istanze medesime sono valide e dall'altro lato di tutelare gli interessi erariali attraverso una tempestiva riscossione dei cennati tributi eventualmente dovuti dai contribuenti anche in presenza di istanze di condono che dovessero risultare, per qualsiasi motivo, non efficaci agli effetti del condono fiscale.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si dispone:

che entro il 31 dicembre 1988 possono essere riscosse mediante iscrizione nel ruolo speciale previsto dal quarto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, le maggio-

ri somme dovute e quelle non versate a seguito della liquidazione delle dichiarazioni integrative o istanze di definizione validamente presentate, ancorchè dopo il 15 marzo 1983 siano divenuti definitivi decisioni, sentenze o accertamenti relativi ai periodi di imposta per i quali è stato richiesto il beneficio del condono fiscale;

che le imposte sui redditi, dovute in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi dopo il 15 marzo 1983 per periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative, possono essere iscritte a ruolo, se le domande di condono risulteranno non valide, entro il termine del 31 dicembre 1988, stabilito dal terzo comma dell'articolo 20 del decreto-legge n. 429 per la iscrizione a ruolo delle imposte dovute in base alle domande di condono;

che la riscossione delle imposte relative ai predetti accertamenti, decisioni o sentenze già iscritte a ruolo è sospesa fino al 31 dicembre 1988, data in cui — ultimata la verifica delle istanze di condono — potrà con certezza stabilirsi se effettivamente le imposte iscritte in precedenza a ruolo sono dovute ed in caso affermativo potrà procedersi alla ripresa della riscossione sospesa, previa notifica al contribuente della declaratoria di nullità della istanza di condono. È prevista la presentazione al competente intendente di finanza di una apposita istanza da parte del contribuente che intende usufruire del beneficio della sospensione.

Un altro problema che pure ha necessità di essere risolto è quello concernente l'applicazione delle sanzioni a carico di quei contribuenti che, a seguito della emanazione del decreto-legge n. 429, hanno presentato l'istanza di condono senza però provvedere al pagamento tempestivo di quanto dovuto, a causa degli scioperi del personale delle aziende di credito verificatisi nel periodo novembre-dicembre 1982, cioè nel periodo in cui dovevano essere effettuati entro il 15 dicembre 1982 i versamenti dei tributi dovuti in base alle istanze di condono.

A questo proposito giova ricordare che il nuovo termine del 15 marzo 1983 per la presentazione delle istanze di condono, stabilito successivamente all'emanazione del decreto n. 429, e quindi la conseguente proroga del termine utile per effettuare i versamenti di quanto dovuto in base alle istanze presentate entro la suddetta data non sono applicabili ai contribuenti che avevano presentato le istanze entro il 15 dicembre 1982 e, conseguentemente, nei loro confronti sono applicabili le sanzioni previste dalla legge, anche se il ritardo del versamento dei tributi può ritenersi giustificato dalla circostanza che le banche non funzionarono regolarmente.

Con l'articolo 2, pertanto, si dispone la sanatoria delle predette situazioni nel senso che le sanzioni non si renderanno applicabili nei confronti di quei contribuenti che effettuarono i versamenti in dipendenza delle istanze di condono dopo la prevista data del 15 dicembre 1982.

La disposizione dell'articolo 3, diretta a prorogare ulteriormente di due anni, cioè fino al 31 dicembre 1986, il termine che — ai sensi dell'articolo 5, comma 68, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, così come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53, — andrà a scadere con il prossimo 31 dicembre 1984, consente ad alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette di continuare a svolgere la propria attività istituzionale prima della loro definitiva soppressione, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Si tratta di mantenere in vita 68 uffici distrettuali appartenenti ai compartimenti di Torino, Milano, Bolzano, Trento, Venezia, Genova, Firenze, Perugia, Ancona, Roma, L'Aquila, Campobasso, Napoli, Bari, Catanzaro e Cagliari.

In mancanza di una nuova proroga i censati uffici dovrebbero cessare la loro attività.

L'articolo 4, infine, dispone che il provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni del quarto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, si applicano anche qualora successivamente alla data del 15 marzo 1983 siano divenuti definitivi decisioni, sentenze o accertamenti concernenti imposte sui redditi per periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di definizione in base alle quali gli uffici o i centri di servizio hanno provveduto alla liquidazione delle imposte dovute.

2. Le imposte sui redditi, dovute in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente alla data del 15 marzo 1983, per periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di definizione prive dei requisiti di validità, sono iscritte a ruolo entro il termine del 31 dicembre 1988 previsto dal terzo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.

3. La riscossione delle imposte sui redditi relative a periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di definizione, iscritte a ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente al 15 marzo 1983, è sospesa fino alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative o alle istanze di definizione e comunque non oltre il 31 dicembre 1988. Il contribuente deve farne richiesta all'intendente di finanza competente.

Art. 2.

Gli interessi e le sopratasse previsti nel quinto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, non si applicano per i versamenti delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative presentate entro il 15 dicembre 1982 eseguiti entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 3.

Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'articolo 5, comma 68, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, è prorogato fino al 31 dicembre 1986. È fatta comunque salva la facoltà del Ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.